

**Pubblicato il 04/04/2024**

**N. 00195/2024 REG.PROV.CAU.**

**N. 00606/2024 REG.RIC.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Seconda)**

**Il Presidente**

**ha pronunciato il presente**

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 606 del 2024, proposto da

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli **avvocati Danilo De Fazio e Pietro Corapi**, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

**CONTRO**

-OMISSIS-., non costituite in giudizio;

**PER L'ANNULLAMENTO**

nei limiti dell'interesse dei ricorrenti e delle censure e previa concessione di idonee misure cautelari, anche tramite decreto monocratico, dei seguenti provvedimenti:

- del bando pubblicato in data -OMISSIS-. con documento prot. n-OMISSIS- di “Selezione ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione di lavoratori stagionali per l'annualità 2024” ove inteso all'art. 2, lettera i) nel senso di escludere immediatamente la partecipazione ai soggetti che hanno “rifiutato nel corso del 2023 una proposta di contratto stagionale da -OMISSIS- dopo essersi candidati e posizionati utilmente”;

- e dove occorrer possa del bando pubblicato in data -OMISSIS-. con documento prot. n-OMISSIS- di “Selezione ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione di lavoratori stagionali per l'annualità 2024” ove inteso all'art. 4, punto n. 2 nel senso di limitare le anzianità pregresse e maturate dagli eventuali partecipanti al bando;

- e dove occorrer possa del bando pubblicato in data -OMISSIS-. con documento prot. n-OMISSIS- di “Selezione ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione di lavoratori stagionali per l'annualità 2024” ove inteso all'art. 4, punto n. 2 nel senso di rimodulare l'esperienza pregressa in base allo scalo aeroportuale (diverso da quello di Lamezia Terme) presso il quale la stessa è stata maturata dagli eventuali partecipanti al bando;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, consequenziale o comunque di esecuzione rispetto agli atti impugnati;

nonché, ove occorrer possa:

- per la dichiarazione di inefficacia della graduatoria e dei contratti eventualmente stipulati e il subentro nei medesimi;
- con esplicita riserva di proporre futura azione per il risarcimento per equivalente del danno causato dagli atti impugnati agli odierni ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 56 cit., la misura che appare più idonea a tutelare le posizioni di entrambe le parti appare quella di consentire interinalmente la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura da parte dei due ricorrenti e la loro valutazione, con sospensione nei loro confronti dell'efficacia della clausola di cui all'art. 2, lett. i), del bando, vista la scadenza del termine per presentare le domande del 4 aprile 2024 che consolida le ragioni di estrema gravità e urgenza tali da non consentire neanche l'attesa della delibazione collegiale, dettate dalla norma suddetta;

#### **P.Q.M.**

Accoglie la domanda ex art. 56 c.p.a. nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, sospende interinalmente nei confronti dei ricorrenti l'efficacia della clausola di cui all'art. 2, lett. i), del bando;

#### **Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 15 maggio 2024.**

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti ricorrenti.

Così deciso "da remoto" il giorno 3 aprile 2024.

Il Presidente

Ivo Correale

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.